



Città di
CAIRO
Montenotte

COMANDO POLIZIA LOCALE

Corso Dante Alighieri n. 112

Telefono 019 507077

Email poliziamunicipale@comunecairo.it

PEC: protocollo@pec.comunecairomontenotte.gov.it

Partita I.V.A. 00334690096

ORDINANZA N. 61 DEL 13/06/20

OGGETTO: ORDINANZA REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ IN CAIRO MONTENOTTE
EMERGENZA COVID 19 SINO AI 14 LUGLIO 2020 COMPRESO

IL SINDACO

VISTO:

- l'articolo 50, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la Legge Regionale n. 1 del 2 gennaio 2007, con particolare riguardo agli articoli 27, 28, 29 118;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid - 19;
- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: "*Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*";
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 e relativa legge di conversione;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;

RICHIAMATO, il D.P.C.M. dell'11 giugno 2020 rivolto a dettare disposizioni attuative del D.L 25 marzo 2020, n. 19;

RICHIAMATE, altresì, le ordinanze della Regione Liguria n. 32 del 20 maggio 2020 con la quale, tra l'altro, si prevede la riapertura delle attività commerciali al dettaglio su aree pubbliche ovvero i mercati non più limitati ai soli generi alimentari e n. 37 del 12 giugno 2020 con particolare riferimento alle disposizioni finali e alla adozione sul territorio regionale del documento "linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" 30/96/CR1/COVID 19 approvato dalla Conferenza delle Regioni in data 11/06/2020;

VALUTATO, che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto, consistente nell'applicazione sistematica e continua delle norme di disciplina della mobilità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid -19;

DATO ATTO, ancora, che al soddisfacimento del predetto obiettivo, sono chiamate a concorrere anche le Amministrazioni Comunali attraverso la possibilità quanto mai doverosa di integrare, all'interno del perimetro stabilito dalla normativa statali e regionali, la previsione di regole di comportamento locali alla luce di evidenti specifiche ragioni territoriali;

PRESO ATTO, in particolare del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Sez. V del TAR Campania n. 416, depositato il 18 marzo 2020, che ha riconosciuto la fondatezza delle ordinanze regionali in materia sanitaria che impongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

PRESO ATTO, dell'articolo 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili e urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 e demandando alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle di cui all'articolo 1 comma 2° del predetto D.L. 19/2020 ;

PRESO ATTO che in data 14/05/2020 e poi in data 18/05/2020 si sono svolti, a seguito di convocazione da parte dell'Amministrazione Comunale, incontri con le organizzazioni sindacali di categoria con cui si è delineata la necessità, per poter svolgere il mercato, nella imminenza dalla riapertura dell'attività commerciale, in via sperimentale per giovedì 21/05/2020, prevedendo tra l'altro la diminuzione delle aree occupate dagli operatori al fine di garantire il maggior distanziamento possibile in tutte le situazioni ove sia necessario nonché altre disposizioni al fine di poter continuare ad effettuare la manifestazione;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 55/2020 relativa alla regolamentazione del mercato settimanale del giovedì in data 26/05/2020

VALUTATO positivamente, nel complesso, lo svolgimento sperimentale dei mercati del giovedì sino ad oggi e ritenuto di poter continuare adottando accorgimenti integrativi alla luce di quanto emerso;

- **PRESO ATTO** di dover provvedere con urgenza;

VISTO, infine:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 "Codice della Protezione Civile";
- l'articolo 50 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;
- le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e ricreative" allegate all'ordinanza regionale n. 32 del 20 maggio 2020;

ORDINA

per quanto in premessa, le seguenti prescrizioni a valere per il mercato settimanale del giovedì sino al 14 luglio 2020 compreso:

- di ridurre l'occupazione dell'area pubblica in concessione sino ad una profondità massima di metri 3,50; La corsia dedicata alla clientela dovrà avere larghezza di metri 4,00 e comunque non inferiore a ml 3,50
- di traslare, i posteggi del settore non alimentare n. 64 e 65 rispettivamente nei posti 68 e 67; i posteggi del settore alimentare n. 53 e n. 60 rispettivamente nei posti n. 57 e 63; il posteggio n. 86 avrà fronte di vendita verso il monumento ai Caduti;
- di limitare l'assegnazione provvisoria giornaliera in spunta ai soli posti assegnati e temporaneamente vacanti fatta eccezione per l'area di Viale Vittorio Veneto;
- di utilizzare i posteggi vuoti come aree di rispetto al fine di limitare la concentrazione di clienti nel rispetto della distanza interpersonale.
- agli operatori commerciali ed ai produttori agricoli concessionari di posteggio nel mercato settimanale del giovedì nonché agli spuntisti, di osservare, "le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche,

Produttive e ricreative” di cui all’allegato dell’ordinanza regionale n. 37/2020 della Regione Liguria, e con particolare riguardo ad osservare, altresì, le disposizioni inerenti lo svolgimento dello stesso;

- il mantenimento della distanza minima, tra un banco e l’altro con chiusura con nastro bianco e rosso dei relativi corridoi;
- l’utilizzo di carrelli mobili in modo da evitare ogni pericolo per le persone consentendo l’accesso all’interno dell’area ove sono posizionati solamente ad una persona alla volta;
- Le merci, in particolare quelle appese, dovranno essere posizionate in modo da non venire accidentalmente a contatto con le persone;
- di servire i clienti in ragione di uno ogni due metri sul fronte del banco per un massimo di tre;
- l’obbligo del mantenimento di almeno un metro di distanza tra operatori e clienti e fra clienti;
- ad ogni titolare di concessione di segnare a terra, con gesso non indelebile od altro, davanti al proprio banco, nel rispetto della distanza sociale di cui sopra, due/tre linee destinate all’attesa degli avventori;
- obbligo di mascherina protettiva per gli operatori con obbligo di frequente igienizzazione delle mani;
- obbligo di mascherina per i clienti con divieto di vendita a quelli senza;
- obbligo di esporre un cartello, presso ogni banco, ben visibile con le prescrizioni di cui alla presente ordinanza;
- obbligo di mettere in atto idonee modalità di gestione delle code;
- obbligo di mettere a disposizione della clientela un contenitore di disinfettante per le mani;
- che ogni operatore mercatale provveda affinché nell’area antistante la propria attività commerciale siano evitati assembramenti;
- la sospensione di tutti gli ampliamenti delle pertinenze, con tavoli e sedie, delle occupazioni interessate dal mercato;
- l’accesso a corsi, vie e piazze ove ha luogo il mercato settimanale è consentito, ad integrazione della propria ordinanza n.51/20, solo indossando correttamente mascherine o altri sistemi di protezione della bocca e del naso quali sciarpe foulard e simili qualora non sia stato possibile reperirle, in modo da limitare la contaminazione;
- divieto di vendita di merce usata.

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi Decreto Legge n. 19 del 25 marzo, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale e agli altri servizi comunali per quanto, di competenza, l’attuazione della presente ordinanza;
Agli organi di Polizia il controllo per l’osservanza della presente ordinanza.

INVIA

Il presente atto:

Alla Prefettura di Savona, al Comando Stazione ed al comando Compagnia Carabinieri di Cairo Montenotte, al Comando Tenenza della Guardia di Finanza, alla Polizia Locale di questo Comune, alle Associazioni di Categoria.

DISPONE

La pubblicazione all’Albo Pretorio, sul sito Web del Comune l’invio ai mezzi di informazione.
Cairo Montenotte 13 giugno 2020.

IL SINDACO
Paolo Lambertini



